

**REGOLAMENTO (CEE) N. 408/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 febbraio 1990

che deroga, fino al 30 giugno 1992, alle norme di qualità per i pomodori, per quanto riguarda il condizionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha stabilito norme di qualità per i pomodori; che si è assistito ad un progresso tecnologico nella preparazione commerciale di taluni prodotti che consente una migliore identificazione degli stessi dal punto di vista commerciale, senza degradarne le caratteristiche qualitative; che è inoltre opportuno acquisire l'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme e, in conseguenza, derogare provvisoriamente alle norme di qualità per i pomodori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni dell'allegato al regolamento (CEE) n. 778/83 la seguente frase:

« È vietata l'apposizione di un timbro o di un'etichetta sui pomodori stessi »,

prevista al capitolo V, punto B « Condizionamento », è soppressa, fino al 30 giugno 1992.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.  
 GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.  
 GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14.